



REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI IVREA

**PROGETTO ESECUTIVO DI RESTAURO CONSERVATIVO E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FRANGISOLE DELL'EX FALEGNAMERIA OLIVETTI
ORA DIPARTIMENTO ARPA**



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE**

R.U.P.
Ing. Anna Maria Facipieri

PROGETTISTA
Arch. Cristina Gaiotto

Indice degli articoli

ART. 1 - OGGETTO DELL' APPALTO	3
ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO E CATEGORIA PREVALENTE.....	3
ART. 3 - CATEGORIA PREVALENTE	3
ART. 4 - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DOCUMENTI INTEGRANTI	3
ART. 5 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE.....	4
ART. 6 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	4
ART. 7 - OSSERVANZA DI LEGGI E NORME	4
ART. 8 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE E DIRETTORE DI CANTIERE	5
ART. 9 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI.....	5
ART. 10 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	6
ART. 11 - PROROGHE E SOSPENSIONI.....	6
ART. 12 - PENALI.....	6
ART. 13 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO	7
ART. 14 - PAGAMENTI IN ACCONTO.....	8
ART. 15 - PAGAMENTI A SALDO.....	8
ART. 16 - RITARDI NEI PAGAMENTI.....	8
ART. 17 - REVISIONE PREZZI.....	8
ART. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.....	9
ART. 19 - CAUZIONE DEFINITIVA.....	9
ART. 20 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE	9
ART. 21 - VARIAZIONE DEI LAVORI	10
ART. 22 - PIANO DI SICUREZZA (PSC)	10
ART. 23 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS).....	11
ART. 24 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA.....	11
ART. 25 - SUBAPPALTO.....	11
ART. 26 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI.....	12
ART. 27 - CRITERI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI.....	12
ART. 28 - RISERVE E CONTROVERSIE.....	12
ART. 29 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA.....	13
ART. 30 - CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.....	13
ART. 31 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	13
ART. 32 - CUSTODIA DEL CANTIERE.....	16
ART. 33 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO.....	16
ART. 34 - DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE NEL CORSO DEI LAVORI.....	16
ART. 35 - DIFETTI DI COSTRUZIONE.....	16

ART. 1 - OGGETTO DELL' APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo dei frangisole e della facciata dell'ex falegnameria Olivetti ora dipartimento Arpa sito in Ivrea in via Jervis 30.

Il lavoro consiste nel restauro conservativo della struttura portante del frangisole nonché del suo ripristino funzionale; nella bonifica dall'amianto di cui sono costituiti i frangisole con sostituzione degli stessi con nuovi pannelli compositi di alluminio preverniciato; nella sistemazione dell'intonaco dei cornicioni e nella decorazione della facciata.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'ammontare dei lavori a base di gara è il seguente :

- a) € 266.210,63 importo lavori soggetto a ribasso d'asta;
- b) € 21.657,99 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, come previsto dal D.Lgs. 81/2008.

2. L'importo contrattuale sarà quello risultante dall'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario sull'importo a base di gara per i lavori più gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

ART. 3 – CATEGORIA PREVALENTE

1. Ai sensi del DPR 207/2010, la categoria che identifica i lavori da appaltare è la OG2

2. Ai sensi dei disposti di cui all'art. 118 del Codice e agli artt. 107 -108 -109 del D.P.R. 207/2010 e dell' allegato "A" del regolamento, nella tabella di cui al successivo c. 3, sono indicati:

- l'importo complessivo dell'intervento oggetto dell'appalto;
- la categoria prevalente e relativa classifica;
- le ulteriori categorie di cui si compone l'intervento.

Tali ultime parti di lavoro sono scorporabili o subappaltabili alle condizioni di legge e del presente capitolato.

3. Le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono:

LAVORI	CATEGORIA PREVALENTE	CLASSIFICA	EURO
restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2	III	211.910,60
LAVORI	CATEGORIA SCORPORABILE	CLASSIFICA	EURO
edifici civili e industriali – bonifica amianto	OG 1	I	54.300,02

ART. 4 - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DOCUMENTI INTEGRANTI

1. Il contratto è perfezionato al ricevimento, da parte dell'appaltatore, della relativa lettera commerciale ed è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, c. 4, terzo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché degli articoli 43, c. 6, del D.P.R. 207/2010. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alle quantità.

2. Il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al c. 3. Anche ai sensi dell'articolo 118, c. 2, del Regolamento generale, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale.

3. I prezzi unitari di cui al c. 2, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché per gli eventuali lavori in economia.

4. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il Capitolato Speciale d'Appalto Disposizioni Tecniche ed Amministrative recante le prescrizioni da applicare all'appalto in questione;
- b) gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo c. 5;
- d) il Piano di sicurezza e Coordinamento;
- e) le polizze di garanzia previste per legge e dal presente Capitolato.

5. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- a) il computo metrico estimativo;
- b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

ART. 5 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di carico e scarico, oneri di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei lavori, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 6 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

2. Ai sensi dell'art. 3, c. 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l'appaltatore dovrà comunicare a questa stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al c. 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

3. Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all'appaltatore, che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010

ART. 7 - OSSERVANZA DI LEGGI E NORME

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, l'affidamento è soggetto al:

- D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- Regolamento D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ;
- D.M. 19/04/2000 n. 145 "Regolamento recante il Capitolato Generale di appalto dei lavori pubblici, ai sensi degli articoli 5 e 253 del Codice", per quanto non abrogato dal Regolamento;

nonché alle specifiche norme in materia vigenti, anche se non espressamente richiamate, e alle disposizioni modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che siano eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione dei lavori.

ART. 8 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE E DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del D.M. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del D.M. 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del D.M. 145/2000, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere può essere assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico abilitato, all'uopo delegato, in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La nomina del direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al c. 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al c. 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 9 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto, in seguito a consegna risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'appaltatore.

2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

3. E' facoltà della stazione appaltante procedere, nelle more della stipulazione del contratto, alla consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 153, c. 1 e 4, del DPR 207/2010, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 11, c. 9, 10bis e 10 ter D.Lgs. 163/2006. In tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente a norma dell'art. 154, c. 3, del DPR 207/2010.

4. La stazione appaltante si riserva di valutare se ricorrono le ipotesi per ordinare l'esecuzione immediata della prestazione ai sensi dell'art. 11, c. 9 u.p. D.Lgs. 163/2006.

5. Qualora si renda necessaria la consegna parziale, nei casi in cui la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si verifichi una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili, si applicherà l'articolo 154, c. 7 del DPR 207/2010. In caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

6. In caso di consegna parziale, l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità, si applica la disciplina prevista dal DPR 207/2010 (artt. 154, c. 7 e 158).

ART. 10 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato in **giorni 240 (duecentoquaranta), naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.

3. Appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, questa deve essere comunicata per iscritto dall'appaltatore al direttore dei lavori, il quale procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio, con le modalità dell'art 199 del DPR 207/2010, redigendo apposito verbale.

4. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, ai sensi dell'art. 159, c. 13 DPR 207/2010.

ART. 11 – PROROGHE E SOSPENSIONI

1. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del direttore dei lavori, nei casi previsti dall'art. 158 e 159 del D.P.R. 207/2010 e con le modalità ivi previste.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3. L'appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga con le modalità c. 8, 9 e 10 dell'art. 159 del D.P.R. 207/2010.

4. La richiesta di proroga può essere presentata al Direttore Lavori che la trasmette al RUP corredata del proprio parere.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal presente atto o dai piani di sicurezza come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 159 del D.P.R. 207/2010

6. È ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità degli articoli 158, c. 7 e 159, c. 7 del D.P.R. 207/2010. Per contro, la sospensione di una o più lavorazioni in cantiere per violazione alle norme di sicurezza sul lavoro, disposta su indicazione del Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva ex art. 92, c. 1 D.Lgs. 81/2008, non comporta per l'appaltatore il diritto al differimento del termine di ultimazione lavori contrattualmente previsto.

ART. 12 - PENALI

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione degli stessi, viene irrogata dal responsabile del procedimento, a seguito delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, una penale pari all'1‰ (uno per mille) **dell'importo contrattuale**. La medesima penale è applicata in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione.

2. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto.

3. Per il presente contratto non verrà applicato il premio di accelerazione, qualora l'ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale.

4. Si applicano in ogni caso i disposti dell'art. 145 del D.P.R. 207/2010.

ART. 13 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

1. Il contratto potrà essere risolto nei casi previsti dagli artt. 135 e 136 del Codice dei contratti e per il mancato rispetto degli impegni anti-corruzione assunti con il Patto di Integrità, che dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto, parimenti la stazione appaltante potrà esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dall'art. 134 del medesimo Codice.

2. Inoltre il contratto potrà essere risolto nei seguenti casi:

- qualora l'appaltatore ceda o subappalti in tutto o in parte l'opera o le forniture assunte senza la prescritta autorizzazione;
- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori ex art. 135, c. 1 bis del Codice, oltre al fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, c. 1, lett. e), del D.Lgs. 81/2008;
- inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate in modo che, a giudizio esclusivo della stazione appaltante, ne resti compromesso sia il buon esito dell'opera che l'ultimazione nel termine contrattuale, ovvero quando l'ammontare delle penali comminate superi il 10% dell'importo contrattuale.

3. In questi casi l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e dovrà risarcire il danno che provenisse alla stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto o dalla esecuzione dei lavori d'ufficio in economia.

4. Il provvedimento che dichiara la risoluzione dovrà essere trasmesso all'appaltatore a mezzo di raccomandata A/R, con l'intimazione a consentire l'occupazione e l'uso del cantiere e dei materiali e mezzi d'opera per la prosecuzione dei lavori. L'appaltatore dovrà presentarsi a tutte le constatazioni necessarie per la conseguente liquidazione a termine del contratto; qualora egli non si presenti, il Direttore Lavori, con l'assistenza di due testimoni, compilerà lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario degli oggetti presi in possesso.

5. La liquidazione del credito all'appaltatore sarà eseguita d'ufficio e notificata allo stesso, che non potrà pretendere compensi né per danno morale, né per lucro cessante o danni emergenti.

6. Per provvedere alle spese per la prosecuzione dei lavori, la stazione appaltante potrà valersi delle somme ricavate dalla cessione dei materiali, utensili e mezzi d'opera di ragione dell'appaltatore, e presi in possesso, nonché delle somme liquidate e da liquidarsi a credito dell'appaltatore, di quelle ritenute a garanzia sulle rate del prezzo già pagate e della cauzione, oltreché procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

7. L'appaltatore potrà recedere unicamente secondo quanto previsto al c. 8 dell'art. 153 D.P.R. 207/2010.

ART. 14 - PAGAMENTI IN ACCONTO

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al c. 2 e delle penali eventualmente irrogate, **un importo non inferiore a euro 50.000,00** (euro cinquantamila/00).

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Ai sensi dell'art. 35, c. 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, il pagamento del corrispettivo è subordinato all'acquisizione del DURC, positivo, ed avverrà entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato.

4. Qualora a seguito di acquisizione del DURC risultasse a carico dell'appaltatore e/o dei subappaltatori, una situazione di irregolarità contributiva, si procederà ad una ritenuta del 20 per cento sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i lavori sono ultimati. Inoltre la mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori, non consentirà di procedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 15 - PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale sottoscritto dal Direttore Lavori e trasmesso al RUP. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di regolare esecuzione/collaudo ai sensi del c. 3.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di acconto, nulla ostando, è pagata entro i 90 giorni successivi all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo c., del codice civile. L'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante a norma dell'art. 1669 del codice civile.

ART. 16 – RITARDI NEI PAGAMENTI

1. I termini per disporre i pagamenti decorrono dalla data di emissione dei relativi certificati e sono disciplinati dall'art. 143 del D.P.R. 207/2010.

2. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore spetteranno, a fronte di specifica richiesta, gli interessi di mora nella misura determinata dall'art. 133, c. 1 del D. Lgs. 163/2006.

3. E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte della stazione appaltante, di interrompere le prestazioni appaltate.

ART. 17 - REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 133, commi 2 e 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo c., del codice civile.

ART. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART. 19 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 113, c. 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. 207/2010, a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, è richiesta una **garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva**, costituita e svincolata con le modalità previste dal succitato rt. 113, c. 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il cui
2. Per le imprese certificate si applicano le riduzioni dell'importo della cauzione previste dall'art. 40, c. 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
3. La stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento dell'appaltatore, ivi comprese le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'esecuzione dei lavori in confronto ai risultati della liquidazione finale; **l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.**
4. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura di legge legale qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

ART. 20 – OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Ai sensi dell'articolo 129, c. 1, del D.Lgs. 163/2006, e dell'articolo 125, del D.P.R. 207/2010, l'appaltatore è obbligato a produrre, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata pari all'importo del contratto, che deve essere integrata in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
3. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00. Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera.
4. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze non sono opponibili alla stazione appaltante.
5. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4 prestate dall'appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime di responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 37, c. 5, del D.Lgs. 163/2006, e dall'articolo 128, c. 1, del D.P.R.

207/2010, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

6. Se l'appaltatore, prima della stipula del contratto, dimostra di possedere idonee assicurazioni generali d'impresa, non è necessaria la costituzione delle polizze specifiche per il singolo intervento, richieste ai punti precedenti del presente articolo.

7. L'appaltatore è comunque responsabile per gli eventuali danni eccedenti le coperture assicurative delle polizze stipulate.

ART. 21 - VARIAZIONE DEI LAVORI

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nei lavori, oggetto dell'affidamento, quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 161 del D.P.R. 207/2010 e dall'art. 132 del D. Lgs. 163/2006.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto, prestazioni e forniture extra-contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si creda in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione.

4. Non sono considerate varianti ai sensi del c. 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 (ovvero 5 nel caso in cui NON si tratti di lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro) per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

5. Salvo i casi di cui al precedente c. 4, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

6. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale. Eventuali prezzi per opere o lavori non previsti in progetto saranno determinati assumendoli prioritariamente dal prezziario della Regione Piemonte in vigore al momento della gara d'affidamento e, ove ivi non contemplati, dal listino prezzi informativi delle opere edili di Milano in vigore al momento della gara. Qualora i nuovi prezzi non fossero neanche lì contemplati si procederà alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, applicando i criteri di cui all'art. 163 del D.P.R. 207/2010, ed assoggettandoli al ribasso offerto in sede di gara dall'appaltatore.

ART. 22 – PIANO DI SICUREZZA (PSC)

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza, facente parte dei documenti contrattuali. L'obbligo di cui al presente comma è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni che dovessero intervenire in fase di esecuzione dei lavori per meglio garantire la sicurezza nel cantiere e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

2. L'accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, salvo il caso di prescrizioni di organi di vigilanza per le quali, laddove tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 23 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

1. L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve comunque predisporre e consegnare alla stazione appaltante un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

2. Ai sensi dell'art. 131 del D. Lgs. 163/2006, l'appaltatore è tenuto altresì ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore

3. Il piano operativo di sicurezza dovrà considerare che i lavori si svolgeranno anche durante il periodo lavorativo simultaneamente alle attività delle strutture presenti nel complesso, per cui l'esecuzione dei lavori dovrà essere concordata strettamente con il Direttore Lavori e con i referenti di ARPA Piemonte, del Servizio Emergenza 118 e servizio di Epidemiologia Ambientale, al fine di non arrecare particolare disturbo alle attività e di garantire costantemente la sicurezza dell'area di lavoro e delle aree limitrofe e interferenti con il cantiere.

ART. 24 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure di cui agli artt. 15, 95, 96 e 97 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.,

2. Le gravi o ripetute violazioni da parte dell'appaltatore, comunque accertate, in materia di sicurezza, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

3. L'appaltatore esonera la stazione appaltante da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.

ART. 25 – SUBAPPALTO

1. Il subappalto è regolato dall'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e dall'art. 170 del D.P.R. 207/2010.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare;

b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

3. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.

4. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

5. Tenuto conto della durata prevista per i lavori in questione, deve tuttavia essere garantita l'ultimazione degli stessi entro il termine stabilito. Quindi l'appaltatore dovrà farsi parte diligente per l'ottenimento dell'autorizzazione di legge da parte della stazione appaltante facendo in modo che le tempistiche previste per l'autorizzazione al subappalto non costituiscano motivo di proroga o sospensione dei lavori.

6. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevandola da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

ART. 26 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, come peraltro risulta dal bando di gara, pertanto l'appaltatore è tenuto all'obbligo di presentare alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento corrisposto (liquidato) nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal medesimo ai subappaltatori ed agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera (2%). In difetto, si procederà a sospendere l'intero successivo pagamento nei confronti dell'appaltatore inadempiente, ai sensi dell'art. 118, c. 3 del Codice e dell'art. 15 della L. 180/2011 (Statuto delle imprese), fatto salvo quanto previsto dall'art. 170, c. 7, del D.P.R. 207/2010.

2. In ottemperanza a quanto previsto al comma precedente, l'appaltatore è tenuto alla trasmissione delle fatture quietanzate. La stazione appaltante non risponde dei ritardi imputabili all'appaltatore nella trasmissione della documentazione di cui sopra e, pertanto, s'intende fin da ora sollevata dal pagamento di qualsiasi somma a titolo di interesse nei confronti del subappaltatore.

ART. 27 - CRITERI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

1. La contabilizzazione delle opere eseguite sarà svolta in contraddittorio tra D.L. e appaltatore, previa verifica, a misura, delle lavorazioni e delle forniture.

2. Le quantità di lavoro eseguite saranno, quindi, determinate con misure geometriche in situ, o a numero, o a peso, escluso ogni altro metodo.

3. La valutazione delle opere e delle forniture sarà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari del computo metrico estimativo riferiti al prezziario della Regione Piemonte (edizione dicembre 2013), eventualmente integrato dai nuovi prezzi che saranno preventivamente concordati con opportuno verbale.

ART. 28 – RISERVE E CONTROVERSIE

1. Qualora l'appaltatore ritenga che le disposizioni o gli ordini impartiti dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali o rendano più onerose le modalità di esecuzione dei lavori previste

dal capitolato speciale d'appalto, per cui sia necessario richiedere la pattuizione di nuovi prezzi o compensi ulteriori, l'appaltatore prima di eseguire l'ordine di servizio o la disposizione impartita dovrà comunicare le proprie riserve nei modi e nei termini prescritti dagli art 190 e 191 del D.P.R. 207/2010.

Le riserve ascritte dall'appaltatore dopo l'esecuzione dei lavori saranno considerate prive di efficacia.

2. Nella definizione delle controversie sorte con l'appaltatore si procederà ai sensi degli artt. da 239 a 244 del D.Lgs 163/2006.

3. In caso controversie sarà competente il Foro di Torino.

ART. 29 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è obbligato a rispettare e a far rispettare ai subappaltatori, tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà, previste per i dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 118, c. 6 del D.Lgs 163/2006.

2. In ogni caso, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 207/2010, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute effettuate possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo la verifica della regolare esecuzione, e previo rilascio di DURC favorevole.

3. In ogni momento il Direttore Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere.

4. Ai sensi dell'art. 26, c. 8, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., **l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.** L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'art. 5, c. 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010..

ART. 30 – CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Il Direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di gg. 60 dall'ultimazione dei lavori, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 200, c. 1, del D.P.R. 207/2010.

2. La sottoscrizione del conto finale da parte dell'appaltatore viene effettuata ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 201 D.P.R. 207/2010.

3. Il certificato di regolare esecuzione viene emesso dal Direttore Lavori con le modalità indicate nell'art. 237 del D.P.R. 207/2010 entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori di cui all'art. 199 del predetto D.P.R. 207/2010.

ART. 31 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al D.P.R. 207/2010 e al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a. la fedele esecuzione dei lavori in conformità al progetto e alle pattuizioni contrattuali, nonché agli ordini impartiti dal direttore dei lavori, in modo che le opere risultino eseguite a perfetta regola d'arte e a tutti gli effetti collaudabili, richiedendo al direttore dei lavori tempestive

disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dal progetto In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto o autorizzate;

b. la comunicazione alla stazione appaltante ovvero al Direttore Lavori, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale di cui all'art. 2, c. 1, lettera f), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

c. la predisposizione delle occorrenti opere provvisorie, quali recinzioni, eventuali baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché delle strade interne occorrenti alla agibilità del cantiere, oltre a quanto previsto dal progetto relativamente all'esecuzione dei lavori in sicurezza e a regola d'arte;

d. gli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua, energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere, se necessari;

e. verifica della presenza di sottoservizi ed eventuale spostamento, se necessario;

f. **la predisposizione del piano di lavoro in relazione alla rimozione dei pannelli in fibro-cemento nel rispetto delle norme di settore;**

g. il conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo pubblico o privato se necessari;

h. l'installazione, all'ingresso del cantiere del regolamentare cartello con le indicazioni relative al progetto, alla stazione appaltante, all'impresa esecutrice delle opere, al progettista, al direttore dei lavori, ecc. , da concordare con il Direttore Lavori e con la stazione appaltante;

i. la sorveglianza continuativa del cantiere e l'assicurazione contro il furto anche durante le ore notturne, i giorni festivi, compresi i periodi di sospensione dei lavori;

j. la pulizia quotidiana del cantiere, lo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residui e di quant'altro non utilizzato nei lavori;

k. l'approvvigionamento dei materiali necessari per l'esecuzione dei lavori;

l. idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi di lavoro, segnalando al direttore dei lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;

m. la tenuta delle scritture di cantiere;

n. la custodia del giornale dei lavori e di altri documenti da tenere in cantiere;

o. gli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità, qualora nel corso dei lavori si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati finali;

p. l'organizzazione del servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente affidamento;

q. la custodia in cantiere di una copia della notifica preliminare, degli atti autorizzativi e di tutta la necessaria documentazione di legge;

r. adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della

direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, dovrà recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese;

s. rilievi, verifiche prove e campionamenti richieste dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento.

2. L'appaltatore inoltre deve provvedere:

- allo scarico in cantiere, trasporto a deposito, accatastamento, immagazzinamento e custodia, nell'ambito del cantiere, dei materiali e manufatti siano essi approvvigionati dalla stazione appaltante che dai fornitori da lui prescelti;
- al sollevamento, trasporto al luogo di impiego dei materiali e dei manufatti e in generale alla fornitura di materiali e di mano d'opera edili ed al noleggio di attrezzature e macchine occorrenti per la posa in opera e per le assistenze murarie alle ditte fornitrici;
- a mettere a disposizione del direttore dei lavori il personale e gli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- all'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- all'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

3. L'appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

4. L'appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate, che deve avvenire in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dei lavori.

5. Sono altresì a carico dell'appaltatore le spese:

- per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte della stazione appaltante;
- per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori e a garantire la funzionalità di eventuali sottoservizi;
- per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande all'ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi;
- per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dell'appaltatore e non, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale

dipendente, del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dalla stazione appaltante. Le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del codice della strada e del DPR n. 207/2010;

- per la riparazione, il ripristino o il rifacimento delle opere a seguito di eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private, a sottoservizi, o alla persone, sollevando con ciò la stazione appaltante, la direzione dei lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità.

6. Il corrispettivo per gli obblighi ed oneri di cui al presente articolo è conglobato tra le spese generali nel prezzo dei lavori e non darà luogo ad alcun compenso specifico.

ART. 32 – CUSTODIA DEL CANTIERE

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione appaltante.

ART. 33 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO

1. L'occupazione temporanea per l'impianto del cantiere o per i passaggi dovrà essere richiesta dall'appaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico, mentre se trattasi di immobili privati l'appaltatore dovrà accordarsi preventivamente con i rispettivi proprietari.

2. La stazione appaltante conferisce all'appaltatore il mandato di svolgere in sua rappresentanza, salvo i rimborsi con le modalità da convenire, tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie, anche in sede contenziosa, connesse con le occupazioni temporanee di urgenza, ed asservimenti occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate avvalendosi di tutte le norme vigenti in materia. Eventuali impedimenti verranno tempestivamente comunicati dall'appaltatore alla stazione appaltante per concertare i modi e i tempi per rimuoverli. La stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare, comunque, l'incidenza di detti impedimenti sulla regolare esecuzione del contratto.

3. L'appaltatore ha l'obbligo del pagamento delle indennità inerenti alle occupazioni agli aventi diritto all'atto della presa in possesso dei beni, definendo transattivamente eventuali vertenze previo il benessere della stazione appaltante.

ART. 34 - DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE NEL CORSO DEI LAVORI

1. Rimane fermo quanto disposto all'art. 166 del D.P.R. 207/2010.

2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, l'appaltatore non avrà diritto al risarcimento dei danni in ipotesi subiti nel caso in cui, in presenza di stato di allerta della Protezione Civile, non abbia provveduto a mettere in atto tutte le cautele ragionevolmente possibili per limitare gli effetti dell'evento sfavorevole annunciato.

ART. 35 – DIFETTI DI COSTRUZIONE

1. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.